

Punto 4 all’O.d.G

4) Integrazione Linee Guida nello standard di produzione Demeter

Gli STANDARD DI PRODUZIONE DEMETER vengono emanati dalla Assemblea DEMETER INTERNATIONAL, la quale provvede poi a notificarle alle rispettive Demeter di Paese che, a loro volta, devono divulgarle presso tutti i produttori biodinamici che si fregiano del marchio o aspirano ad ottenerlo .

La DEMETER di ogni paese è deputata al controllo dell’applicazione di tali standard **e non può variarli se non in senso più restrittivo.**

La DEMETER ITALIA, al fine di raggiungere gli obiettivi di :

- valorizzare il lavoro dei propri sublicenziatari soci e non soci,
- ottenere prodotti di elevata qualità biodinamica
- stimolare il buon lavoro nelle aziende agricole al fine di conseguire in Italia, uno standard elevato di produzione e qualità biodinamica

PROPONE di apportare, in riferimento a specifiche tematiche, dei chiarimenti e delle note di approfondimento.

In particolare:

PARAGRAFO 3.1.1: SEMENTE E MATERIALE DI PROPAGAZIONE

Tale paragrafo richiede l’esclusivo utilizzo di sementi e materiale di propagazione di origine biodinamica e/o biologica; è previsto lo strumento delle DEROGA , consentendo l’uso di materiale convenzionale, pur chè regolarmente richiesta e motivata.

Ogni DEROGA prevista dallo standard , (v. allegato 7) , deve essere **NECESSARIAMENTE E PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA**, pena l’applicazione delle relative sanzioni previste .Trascorsi 30 giorni, vale il silenzio assenso.

PARAGRAFO 3.1.2: QUANTITA’ DI CONCIME

Tale paragrafo prevede che le aziende possono apportare azoto in quantità massima di 170 Kg/ha dietro presentazione di un bilancio delle asportazioni ; **TALE BILANCIO SI RENDE OBBLIGATORIO .**

Per capire le necessità nutrizionali di ogni coltura (al fine di redigere il piano di concimazione) e anche per monitorare l’evoluzione della sostanza organica nel suolo si rende **OBBLIGATORIA**, a

carico della singola azienda, l'effettuazione di una analisi del terreno; nello specifico ogni 3 anni per terreni destinati ad orticole ed ogni 5 anni per i terreni condotti a seminativi e/o colture perenni.

Inoltre le aziende che ricorrono all'acquisto di concime dall'esterno non possono comprarne più di quanto non ne venga prodotto in azienda tramite composto, stallatico e/o sovescio; comunque non più di 0,5 unità di concime per ettaro (1 unità di concime corrisponde a 80Kg./N e ad 70 Kg. di fosforo); questo punto dello standard sarà ben attenzionato dai tecnici ispettori al fine di evitare che le aziende facciano facile ricorso ai concimi organici del commercio svilendo l'anelito di "azienda a ciclo chiuso" a cui tutte devono mirare.

PARAGRAFO 3.3.:CURA E DIFESA DELLE PIANTE

Tale paragrafo vieta in maniera ASSOLUTA l'uso di sostanze di sintesi chimica; al fine di garantire la massima trasparenza circa il rispetto di tale punto e nell'ottica di dare evidenza delle buone pratiche che sono alla base del sistema produttivo biodinamico, il consiglio DEMETER ha deciso , per ogni singola azienda, in funzione del proprio grado di rischio di redigere un piano di controllo attraverso la realizzazione di analisi multi-residuali sui frutti, foglie, radici, suolo etc.

Tale piano, il cui costo è a totale carico della DEMETER ITALIA, prevede comunque che in ogni azienda orticola e frutticola venga effettuata una analisi ogni 2 anni, mentre per le aziende a seminativi ogni 3 anni. La Demeter Ass. Italia può avvalersi delle analisi effettuate dagli Organismi di Controllo.

PARAGRAFO 4: PREPARATI BIODINAMICI

Tale paragrafo da indicazioni precise sull'uso dei preparati biodinamici e sulla loro efficacia ; da report ispettivi è emerso che spesso le condizioni per la conservazione, la dinamizzazione e la distribuzione sono molto diverse tra le varie aziende; pertanto il consiglio , nell'ottica di valorizzare l'efficacia dei preparati ha inteso rendere OBBLIGATORIO:

- La presenza della cassa con i relativi preparati (TUTTE LE AZIENDE)
- La presenza del DINAMIZZATORE dei preparati biodinamici da spruzzo nelle aziende con una superficie superiore ai 20 ettari di SAU
- La presenza di uno specifico SPRUZZATORE ,dei preparati biodinamici, nelle aziende con una superficie superiore ai 30 ettari di SAU

Inoltre siccome spesso le aziende, socie di cooperative agricole, acquistano i preparati tramite essa, si chiede alla stessa di mostrare:

- Fattura/e di acquisto, per l'intero anno, delle quantità e del tipo di preparati

- Piano di redistribuzione di dette quantità tra i soci

Laddove non si riesca a dimostrare l'esatta origine l'azienda incorre nelle sanzioni previste.

PARAGRAFO 5.1: ALLEVAMENTO IN AZIENDA

Tale paragrafo recita: "un'azienda che non prevede l'allevamento di ruminanti o di altri animali consumatori di foraggio grezzo non può ottenere la certificazione DEMETER. Nelle aziende orticole e nelle aziende che coltivano colture permanenti si può prescindere dall'allevamento se si rivolge una cura particolare alla preparazione del letame, del composto, alla realizzazione dei sovesci e se vengono usati in modo intenso i preparati biodinamici".

Tale paragrafo pone grande importanza alla presenza degli animali in una azienda biodinamica; pertanto il consiglio l'ha resa **OBBLIGATORIA**.

Al fine di agevolare le aziende più piccole si ritiene che la presenza degli animali sia derogabile nelle aziende con un superficie inferiore ai 3 ettari di SAU per le orticole in serra e 5 ettari di SAU per seminativi, ortive e colture permanenti e/o in casi fortemente motivati; inoltre al fine di consentire un ampio tempo di adeguamento aziendale si prevede un periodo , per l'introduzione degli animali, graduale dai 3 ai 5 anni massimo. Per determinare un carico minimo di animali presenti in azienda si considera un valore di 0.2 UBA/ha; pertanto una azienda da 20 ettari dovrà garantire la presenza di almeno 4 UBA (4 bovini adulti o equivalenti).

In riferimento al cumulo, lo standard attuale recita che esso è **OBBLIGATORIO** per tutte le aziende; il consiglio ha deciso di quantificarne anche l'uso minimo per ettaro al fine di consentire al tecnico ispettore la verifica delle quantità prodotte e distribuite; quantità minima 45 qt/ha in 3 anni. Tale ridotta quantità rende chiaro che l'azione del cumulo non è quella di "fertilizzare" ma di "vivificare" il terreno agricolo.

PARAGRAFO 7.2: CONVERSIONE DELL'AZIENDA

Tale paragrafo da indicazioni circa le modalità di conversione dell'azienda escludendo la possibilità di avere colture parallele; a tal proposito si precisa che è **VIETATA** la coltivazione parallela della stessa specie;

Si precisa che la strumento della DEROGA resta di grande importanza e funzionalità per tutte quelle aziende che, per MOTIVATE E DOCUMENTATE RAGIONI, non riescono a rispettare quanto previsto dallo standard e da tali nuovi impegni.

In tal caso l'azienda è tenuta a chiedere la deroga suffragata da documenti e/o atti che ne rendono possibile la concessione.